

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO

.: STATUTO .:

Art.1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata "INGEGNERIA SENZA FRONTIERE" , siglabile negli atti e nella corrispondenza "ISF", senza fini di lucro, con sede presso il Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24.
2. La durata dell'associazione è illimitata.

Art.2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo: la collaborazione, all'interno dell'università, fra studenti, docenti, ricercatori, laureati ed operatori nel settore delle discipline tecnico-scientifiche, al fine di dare risposte concrete alle necessità delle comunità più svantaggiate del Sud del Mondo, aiutando a promuoverne l'autonomia e il pieno autosviluppo, di occuparsi di problemi tecnici, nell'ottica dello sviluppo globale della qualità della vita, mediante progetti che tengano come punto di riferimento il rispetto della cultura e dell'identità di ciascun popolo, la sensibilizzazione e l'educazione allo sviluppo, la promozione di dibattiti e ricerche sulle questioni dello sviluppo, della povertà e della collaborazione tecnico-scientifica nell'ambiente accademico e professionale.
2. L'Associazione si propone di svolgere le proprie attività a contatto con altre realtà: l'Università, le Organizzazioni Non Governative, gli Organismi Internazionali, le Imprese e gli Enti locali, restandone tuttavia sempre distinta ed autonoma e non sottomettendosi in alcun caso ad essi. L'Associazione, nella propria attività, si ispira e riconosce come guida fondamentale i principi ideali contenuti nella "Carta dei Principi di Ingegneria Senza Frontiere". Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci, che non possono essere in alcun modo retribuiti né dall'Associazione stessa né dai diretti beneficiari. Possono essere rimborsate unicamente le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO

.: STATUTO .:

Art.3 - Risorse economiche

1. L'associazione, ispirandosi alla "Carta dei Principi", trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative;
 - contributi degli aderenti;
 - contributi privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di costituzioni pubbliche finalizzate, esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
2. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, entro il 31 Maggio il Consiglio redige il rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di Giugno.

Art.4 - Soci

1. Il numero di soci è illimitato. Sono soci i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione salvo quanto previsto da norme vigenti.

Art.5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio. Possono essere soci di ISF i cittadini italiani e stranieri che dichiarino espressamente di condividere gli scopi perseguiti dall'Associazione, ne accettino i principi e ne sottoscrivano la Carta.
2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci (dopo che essi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria).
3. Per l'ammissione e l'esclusione dei soci si rimanda al regolamento interno.

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO

:: STATUTO ::

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

1. I soci sono obbligati:
 - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
2. I soci hanno diritto:
 - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
 - ad accedere alle cariche associative;

Art.7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio;
 - il Presidente;

Art.8 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2. L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, ne è organo sovrano ed inoltre: approva il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo; elegge i componenti del Consiglio; delibera il regolamento interno e le sue variazioni; stabilisce l'entità della quota associativa annuale; controlla l'operato del Consiglio.
3. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno tre membri del consiglio o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 giorni ai Soci, all'indirizzo risultante dal libro dei soci e pubblicato nei locali della sede sociale.
5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO **:: STATUTO ::**

6. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o in assenza di questi, da persona designata dall'Assemblea.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è ritenuta valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
8. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art.9 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 10 eletti dall'Assemblea dei Soci. Per stabilire il numero di membri del Consiglio e le modalità di elezione si rimanda al regolamento interno. Il Primo Consiglio è nominato con l'atto costitutivo. Il consiglio è formato dal Presidente e dai consiglieri, nominati dall'Assemblea ordinaria e scelti tra i soci membri. Il consiglio dura in carica un anno e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato, i membri del consiglio possono essere riconfermati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, uno dei componenti o del Consiglio decada dall'incarico il comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre al metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.
3. Al Consiglio spetta di:
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - predisporre il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo;
 - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal membro più anziano.
5. Il Consiglio è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il presidente lo ritenga

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO **:: STATUTO ::**

opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le sue deliberazioni con la maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata mediante affissione in bacheca dell'Associazione.

Art.10 - Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'assemblea dei Soci, secondo quanto riportato nel regolamento interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ad un membro del Consiglio nominato dal Consiglio stesso.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.11 - Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente Art.2.

Art.12 - Norma finale

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti.

Art.13 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile o ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.